

Allegato "C" al n. 23292/12288 di repertorio

STATUTO DELLA

FONDAZIONE CENTRO NAZIONALE DI PREVENZIONE E DIFESA SOCIALE-
ETS

Articolo 1 - Denominazione - E' istituita, con sede in Milano, via Palestro n. 12, la Fondazione denominata "**CENTRO NAZIONALE DI PREVENZIONE E DIFESA SOCIALE - ETS**", così derivata dalla trasformazione dell'Associazione Centro nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, fondata da Adolfo Beria di Argentine.

La Fondazione è Ente del terzo settore "ETS" ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 2 - Scopi

1. La Fondazione persegue senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e ha per oggetto le seguenti attività di interesse generale:

1. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

2. ricerca scientifica di particolare interesse sociale in via autonoma o in accordo con istituzioni territoriali, università, enti di ricerca ed altre fondazioni;

3. organizzazione e gestione di attività culturali o artistiche di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, di cui alla lettera i) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Per il raggiungimento dei propri fini la Fondazione, avvalendosi anche delle prestazioni personali dei propri aderenti, persegue in particolare lo studio e la realizzazione di un sistema di prevenzione e di difesa sociale al fine di favorire la crescita culturale, sociale e civile della società italiana.

Tra le proprie finalità la Fondazione ha come fine quello di svolgere attività per fini di solidarietà, e privilegia la cura degli interessi altrui per la realizzazione del bene comune e le finalità culturali, civili e sociali dirette a promuovere, valorizzare, tutelare e sviluppare la persona umana, onde prevenire e affrontare situazioni di sfavore, svantaggio, devianza e marginalità sociale.

Inoltre l'azione della Fondazione è tesa a valutare gli effetti dell'applicazione legislativa per adeguare gli schemi normativi alle trasformazioni del sistema sociale in un quadro scientifico interdisciplinare comprendente le scienze

giuridiche, socio-economiche, mediche e criminologiche.

Per raggiungere le proprie finalità la Fondazione realizza ricerche, convegni, seminari, attività di formazione, preparazione e divulgazione di pubblicazioni scientifiche e altre iniziative similari.

La Fondazione, al fine di perseguire i propri scopi, potrà compiere tutte le operazioni finanziarie e mobiliari necessarie ed opportune per la miglior realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la partecipazione ad altri organismi non profit.

La Fondazione può inoltre svolgere attività diverse purchè secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al primo comma, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2018 n. 117.

Articolo 3 - Aderenti

3.1 - Sono aderenti coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione nonchè coloro che ne facciano richiesta e la cui domanda venga accolta dal Consiglio Direttivo.

La nomina di aderente alla Fondazione non può essere temporanea salvo il diritto di recesso di seguito disciplinato.

Condizione determinante la nomina di aderente è l'espressa volontà di contribuire, nel limite delle proprie possibilità, alle attività della Fondazione.

Gli aderenti si dividono in ordinari e sostenitori.

Sono aderenti sostenitori coloro che versano il contributo annuale stabilito dall'assemblea per tale categoria.

Ciascun aderente ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'ente.

3.2 - Il numero degli aderenti è illimitato.

3.3 - Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

3.4 - Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti:

3.4.1 - nella domanda di ammissione l'aspirante aderente deve dichiarare di accettare senza riserve lo Statuto della Fondazione.

3.4.2 - l'ammissione decorre dalla data della delibera del Consiglio di amministrazione, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti.

3.4.3 - gli aderenti cessano di appartenere alla Fondazione:

- per dimissioni volontarie;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

3.4.4 - l'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio di amministrazione e comunicate al richiedente o al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso all'Assemblea che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Articolo 4 - Diritti e doveri degli aderenti

4.1 - Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali della Fondazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro il 30 aprile di ogni anno.

4.2 - Gli aderenti hanno il diritto:

- . di partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega;
- . di conoscere i programmi con i quali la Fondazione intende attuare gli scopi sociali;
- . di partecipare alle attività promosse dalla Fondazione;
- . di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste da regolamento o da apposita delibera del consiglio di amministrazione;
- . di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

4.3 - Gli aderenti sono obbligati:

- . a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- . a svolgere le attività concordate;
- . a mantenere un comportamento conforme alle finalità della Fondazione.

Articolo 5 - Mezzi e patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione, destinato al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione, è costituito:

a. dai beni pervenuti alla Fondazione stessa dalla trasformazione dell'Associazione "Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale";

b. dalle elargizioni disposte da enti o privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione.

2. Il finanziamento delle attività della Fondazione viene assicurato:

a. dai contributi degli aderenti;

b. dai redditi dei beni mobili ed immobili donati, dalle somme annualmente assegnate da enti privati a titolo di contributo finalizzato al perseguimento degli scopi sociali e dalle somme che comunque perverranno alla Fondazione per acquisti, eredità, legati, donazioni, elargizioni ed oblazioni in genere;

c. dai contributi erogati, anche in via straordinaria, dallo Stato attraverso i Ministeri competenti, dalle Regioni e da altri enti pubblici;

d. dai contributi erogati da enti locali anche non territoriali;

e. dai contributi volontari, oblazioni, lasciti e donazioni in genere pervenuti alla Fondazione per sostenerne le attività e non destinati ad incrementarne il patrimonio;

f. dai proventi derivanti dalle eventuali convenzioni di collaborazione stipulate per l'esplicazione di attività istituzionali;

g. nonché da ogni altra fonte finanziaria da qualsiasi altro soggetto proveniente.

3. I beni vanno iscritti nei registri di consistenza o negli inventari.

Articolo 6 - Rapporti istituzionali e culturali

1. Nel rispetto della propria autonomia istituzionale ed in conformità alle leggi vigenti, la Fondazione agisce con spirito di collaborazione e di solidarietà con altre istituzioni.

2. Nell'ambito della piena autonomia tecnico-scientifica delle proprie attività la Fondazione, per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2, stabilisce rapporti con organismi ed istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali.

3. La Fondazione può, altresì, pervenire ad accordi di collaborazione con le università.

Articolo 7 - Rapporti con la comunità generale

1. La Fondazione collaborerà nella realizzazione delle sue attività culturali con i movimenti operanti nell'area di competenza della Fondazione stessa e con altri enti, fondazioni, associazioni e circoli.

Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di dichiarare benemeriti della Fondazione persone o enti che abbiano particolarmente contribuito allo sviluppo delle sue attività.

Articolo 8 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'assemblea;
- il presidente e il vicepresidente;
- il consiglio di amministrazione;
- il segretario (se nominato);
- l'organo di controllo.

L'assemblea può nominare un presidente onorario della Fondazione.

Le cariche di Consigliere, Presidente, Vice Presidente, Segretario e Revisore sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio e salva la eventualità di compensi, se deliberati dal Consiglio di amministrazione, per incarichi per attività non connesse alla carica e riferiti a specifici progetti.

Articolo 9 - Assemblea degli aderenti alla Fondazione

1. L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti alla Fondazione.

2. Spetta all'assemblea:

- a. nominare il consiglio di amministrazione, il suo presidente ed il vice presidente;
- b. nominare l'organo di controllo;
- c. deliberare le modificazioni dello statuto;
- d. nominare il consiglio di amministrazione nel caso in cui venga a cessare dalla carica la maggioranza dei suoi componenti;
- e. approvare annualmente su relazione del presidente i bilanci consuntivo (redatto secondo le linee guida disposte per legge) e di previsione entro 30 giorni dalla loro deliberazione da parte del consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 19;
- f. esaminare e valutare il programma generale proposto dal

Consiglio di amministrazione, proporre modifiche e nuove iniziative.

3. L'assemblea è presieduta, di norma, dal presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente.

4. L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione disposta dal presidente; è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima e delibera a maggioranza dei presenti.

La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio di amministrazione o di un decimo degli aderenti.

D'ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da trascrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione della Fondazione.

5. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviato per lettera raccomandata, fax o posta elettronica agli aderenti alla Fondazione in carica, al domicilio risultante dal libro degli aderenti alla Fondazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

6. Ogni aderente alla Fondazione ha diritto di partecipare alle assemblee della stessa ed ha un solo voto per ciascuna delibera.

7. E' ammessa la partecipazione per delega. Ogni aderente non può essere portatore di più di dieci deleghe.

Articolo 10 - Presidente

1. Il presidente è nominato dall'assemblea tra i membri del consiglio di amministrazione e rappresenta la Fondazione.

2. Spetta al presidente:

a. convocare l'assemblea della Fondazione e presiederla;

b. convocare il consiglio di amministrazione, stabilendo l'ordine del giorno;

c. presiedere il consiglio di amministrazione coordinandone le attività;

d. dare esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

e. sovrintendere al buon funzionamento della Fondazione;

f. adottare, in via d'urgenza, i provvedimenti spettanti al consiglio di amministrazione - ad eccezione dei bilanci e dei regolamenti - strettamente necessari per non compromettere il regolare funzionamento della Fondazione: tali provvedimenti sono provvisoriamente esecutivi, ma devono essere sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella sua prima riunione successiva;

g. adottare i provvedimenti delegatigli dal consiglio di amministrazione ai sensi del successivo art. 13.

Articolo 11 - Vice presidente

1. Il vice presidente viene eletto dall'assemblea tra i membri del consiglio di amministrazione.

2. Il vice presidente esercita le funzioni e i compiti a lui delegati dal presidente.

3. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 12 - Composizione e nomina del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea ed è composto da tre a nove membri.

2. Il consiglio dura in carica cinque esercizi e scade alla data di approvazione del conto consuntivo del quinto esercizio di carica. I suoi componenti possono essere riconfermati.

3. Il consiglio in carica provvederà ad integrarsi cooptando i membri necessari qualora uno o più dei consiglieri vengano meno per dimissioni o per altre cause; i nuovi nominati resteranno in carica limitatamente al periodo per il quale erano stati nominati i loro predecessori.

Nel caso tuttavia venga meno, per dimissioni o per altre cause, la maggioranza dei consiglieri, si intende decaduto l'intero consiglio.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei consiglieri, anche con firma congiunta, e, quando costituito da più di quattro membri, nominare un comitato esecutivo determinandone i poteri.

Articolo 13 - Compiti del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo di governo della Fondazione, delibera tutti i provvedimenti ad esso devoluti

dalla legge e dallo statuto ed ha facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per lo svolgimento dell'attività della Fondazione.

2. Il consiglio di amministrazione:

a. può nominare al suo interno il segretario;

b. nomina il direttore;

c. delibera i piani di attività e di ricerca;

d. delibera il regolamento organico del personale e la relativa pianta organica nonché ogni altro regolamento utile per il buon funzionamento della Fondazione;

e. redige annualmente i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre alla approvazione dell'assemblea, la destinazione di eventuali avanzi di gestione nel rispetto della norma che vieta la distribuzione di utili, nonché la destinazione di nuove entrate e il passaggio dei fondi da capitolo a capitolo nel rispetto dei limiti di legge e di cui al successivo articolo 19 dello statuto.

Il Consiglio, nella relazione al bilancio consuntivo, documenta il carattere secondario e strumentale delle attività svolte in forza di quanto previsto al 6° comma dell'art. 2;

f. delibera tutti i provvedimenti attinenti la gestione del personale;

g. delibera l'acquisto o l'alienazione di titoli del debito pubblico e di titoli di credito nell'ambito dell'ordinaria gestione delle disponibilità liquide;

h. delibera l'accettazione di donazioni, eredità e legati;

i. delibera i ricorsi, le azioni giudiziarie, le liti attive e passive nonché le relative transazioni;

l. delibera tutte le convenzioni attinenti le attività della Fondazione;

m. delibera la delega al presidente per l'adozione di provvedimenti in materie comprese in quelle indicate nel presente articolo con facoltà di predeterminare i criteri generali entro i quali la delega dovrà essere esercitata;

n. delibera qualsiasi altro atto afferente al governo della Fondazione;

o. delibera la stipulazione dei contratti di ricerca e l'istituzione di borse di studio;

p. delibera la nomina di procuratori.

Il Consiglio gestisce le scritture contabili della fondazione

nel pieno rispetto di quanto prescritto dagli artt. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e sue modificazioni.

Articolo 14 - Convocazione e riunioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno tre volte l'anno in adunanza ordinaria, salvo i casi di urgenza. La convocazione è disposta dal presidente con lettera raccomandata, telefax o per posta elettronica certificata o con ricevuta di avvenuta ricezione inviati a ciascuno dei componenti il consiglio almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. L'ordine del giorno, se non compreso nella convocazione, dovrà comunque pervenire al domicilio dei consiglieri stessi almeno 24 ore prima della riunione.

2. Due o più consiglieri possono chiedere al presidente, con proposta scritta e motivata, la trattazione di determinati argomenti: in tal caso gli stessi devono obbligatoriamente essere inseriti nell'ordine del giorno della prima riunione successiva.

3. La convocazione d'urgenza del consiglio è disposta dal presidente in tutti i casi in cui, nell'interesse della Fondazione, lo ritenga opportuno oppure quando almeno due consiglieri ne facciano richiesta con proposta scritta e motivata. In tali casi la convocazione potrà avvenire per telefax o posta elettronica spediti almeno 48 ore prima della riunione e recante l'ordine del giorno.

4. Le adunanze del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o nel caso di sua assenza o impedimento dal vice presidente. Nel caso di assenza o impedimento del vice presidente, presiederà il consigliere più anziano di nomina e, a parità di anzianità di nomina, di età.

5. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti il consiglio. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti salve quelle deliberazioni per le quali la legge, il presente statuto e i regolamenti stabiliscano particolari maggioranze.

6. Le votazioni si fanno per appello nominale o, a richiesta della maggioranza dei presenti, a voto segreto. Peraltro, hanno sempre luogo a voto segreto le votazioni riguardanti questioni concernenti persone, comportanti apprezzamenti discrezionali.

7. A parità di voti, la proposta si intende respinta nelle votazioni segrete, mentre su quelle palesi prevale il voto del presidente.

8. Le sedute non sono pubbliche ma il consiglio ha la facoltà di stabilire che, a fini informativi, intervengano altre

persone, anche estranee alla Fondazione, la cui partecipazione sarà, peraltro, limitata alla fase di mera discussione di uno specifico argomento.

9. I processi verbali delle riunioni e delle singole deliberazioni saranno stesi dal segretario, se nominato, o da un membro del consiglio nominato all'inizio di ciascuna riunione, firmati dal presidente e controfirmati dallo stesso membro verbalizzatore.

10. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono validamente costituite anche in audio o video conferenza alla condizione che il presidente della riunione e il segretario verbalizzatore si trovino nel luogo in cui la riunione è stata convocata e che a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi sia consentito di seguire la discussione, di intervenire e di manifestare il proprio voto. La presenza del presidente del consiglio in audio o video conferenza costituisce impedimento dello stesso a presiedere la riunione per gli effetti di cui sopra al punto 4.

Le riunioni del consiglio sono valide anche se tenute con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, e che di tutto ciò si dia atto nel relativo verbale.

Le deliberazioni del consiglio possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso, dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Articolo 15 - Segretario

1. Il segretario è nominato dal consiglio di amministrazione.
2. Il segretario cura i rapporti con le istituzioni e gli enti e gli organismi pubblici e privati e con la comunità generale con i quali la Fondazione entra in contatto nello svolgimento della propria attività culturale.

Articolo 16 - Direttore

1. Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione.
2. Il direttore dirige e gestisce, nel rispetto dei piani di attività e di ricerca deliberati dal consiglio di amministrazione, i servizi culturali, editoriali, di ricerca, di formazione, di organizzazione, di amministrazione, di manutenzione e tutti gli altri servizi della Fondazione, ivi compresi i rapporti con i soggetti che prestano la loro

attività nella Fondazione con lavoro di volontariato o dipendente.

3. Il direttore partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto e ad "audiendum" all'assemblea degli aderenti.

Articolo 17 - Organo di Controllo

1. La Fondazione è dotata di un organo di controllo con le funzioni di cui all'art. 18 svolto, a scelta dell'assemblea, da un componente unico o da un collegio composto da tre revisori.

Il componente dell'organo di controllo o almeno un membro del collegio dei revisori deve essere scelto tra i revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

2. L'organo di controllo rimane in carica per cinque esercizi e scade alla data di approvazione del conto consuntivo del quinto esercizio di carica.

Articolo 18 - Funzioni dell'organo di controllo

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti nel caso previsto dall'art. 31, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 19 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.

2. Il bilancio di previsione deve essere deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 30 aprile dell'anno a cui si riferisce.

3. Il bilancio consuntivo deve essere deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario corrispondente.

4. E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

Articolo 20 - Modifiche allo statuto, scioglimento e devoluzione dei beni della Fondazione

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea dal consiglio di amministrazione o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno un terzo degli aderenti.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione della Fondazione può essere proposto dal Consiglio di amministrazione e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno.

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore individuati dal Consiglio, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 21 - Norma transitoria

Fino all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e fino a quando non troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 104, comma 2, D. Lgs. 3/7/2017 n. 117, restano efficaci le vecchie clausole statutarie di adesione al regime Onlus. Conseguentemente cesseranno di avere efficacia le clausole del precedente statuto rese necessarie dall'adesione al regime Onlus, ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli Enti del Terzo Settore.

F.to LUCA BARASSI notaio